



# Comune di Vescovana

## Provincia di Padova

Tel. 0425-450018  
Fax. 0425-920275

Via Roma, 32  
35040 Vescovana (PD)  
[servizi.tecnici@comune.vescovana.pd.it](mailto:servizi.tecnici@comune.vescovana.pd.it)

C.F. 82001130283  
P.IVA 01569390287

Spett.le:

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e  
VAS

[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR

[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e  
le Province di Belluno, Padova e Treviso

[sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e  
Vicenza

[sabap-vr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vr@pec.cultura.gov.it)

Regione del Veneto

Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto  
Giuridico e Contenzioso

[valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Provincia di Padova – Dirigente Settore  
Ambiente

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Provincia di Rovigo – Dirigente Settore  
Ambiente

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

**OGGETTO:** [9318] TEP RENEWABLES (BARBONA PV) SRL – Realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 15,48 MWp – potenza in immissione (AC) 13,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, sito nel Comune di Barbona (PD) – Comuni di localizzazione: Barbona, Sant’Urbano (PD), Rovigo e Lusia (RO): Vescovana (PD) – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – (Prog. N. V/2023) – OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI VESCOVANA.

**1) VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. C.1) DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 19 LUGLIO 2022 N. 17 ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 19 LUGLIO 2022 N. 17**

La Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l. ha previsto la realizzazione di un impianto agrivoltaico in un’area agricola attualmente adibita a frutteto biologico, disposto su un fondo di 32 ettari (in cui si stimano presenti circa 180.000 piante, considerando una distanza interfilare di 3,5 m e una distanza tra pianta e pianta di 35 cm in alcuni filari, di 50 cm in altri filari e in altri di 1,5 mt.), di proprietà dell’Azienda agricola Barbona Chiesa.

In particolare, come si evince dal sito “Salute e Suolo – Organismo di controllo e certificazione”, l’Azienda ha sottoposto a controllo le sue attività e, considerato il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Reg. (UE) 848/2018 e dalla normativa nazionale di settore, in data 12/09/2022 ha ottenuto il relativo certificato.

A tal proposito si rammenta sinteticamente che secondo la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. C), della Legge Regionale Veneto n. 17 del 19 luglio 2022:

*“Ai sensi dell’articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:*

*(...)*

*C. Agricoltura:*

*1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L’indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all’eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale”.*

La Società eccepisce la non applicazione dell’articolo succitato al caso *de quo*, richiamando l’art. 4, comma 3 della predetta legge regionale, il quale prevede che “*Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di*

*imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano: a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agrovoltaiico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche (...)*".

Ai sensi della disposizione su riportata, affinché non rilevino gli indicatori di presunta non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera C, n. 1 devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) La realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche (**profilo soggettivo**);
- b) Il fine dell'autoconsumo o la realizzazione in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi (**fine**);
- c) Il mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.

Con riferimento alla fattispecie in esame, sotto il **profilo soggettivo** (lett. a) la Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l., non si può configurare né come imprenditore agricolo professionale, né tanto meno come coltivatore diretto o amministrazione pubblica.

Invero, tali finalità non risultano minimamente citate tra le attività che l'atto costitutivo indica di competenza della società in parola.

Atteso quanto sopra e considerata la potenza nominale dell'impianto (pari a 15,48 MWp) si ritiene altresì non poter sussistere il **fine** dell'autoconsumo e nemmeno si evincono i presupposti per poter parlare di comunità energetica (b).

Infine, con riferimento al MANTENIMENTO DELLE **RELATIVE** PRODUZIONI AGROALIMENTARI di qualità o coltivazioni biologiche, si evidenzia che nel progetto presentato dalla ditta si prevede la sostituzione dell'attuale frutteto biologico con erba medica o Medicago sativa L., detta anche erba Spagna, o anche alfalfa.

Indicando due diverse fattispecie: *“produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche) o “coltivazioni biologiche”* (c) il legislatore regionale intende dare un peso diverso a due diverse tipologie di produzione: quella “agroalimentare” e quella “non agroalimentare” seppur accomunate dalla tecnica biologica.

L'attuale coltivazione a frutteto dell'area interessata rientra nella definizione di “produzione agroalimentare”, come desumibile dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. seconda, n. 7195 del 17 luglio 2013, secondo cui per *“prodotto agroalimentare... deve intendersi estesa esclusivamente ai prodotti dell'agricoltura destinati all'alimentazione umana”*.

La coltivazione di erba medica non può certamente rientrare nel medesimo concetto di “prodotto agroalimentare” come giuridicamente definito.

Pertanto, la modifica della coltura praticata osta con la previsione normativa del mantenimento delle “relative” produzioni agroalimentari.

In questo senso dispongono pure le “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” approvate dal MITE nel giugno 2022, con preciso riferimento al requisito B1, lettera b) Il mantenimento dell’indirizzo produttivo:

*“Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell’indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.*

*A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell’attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l’abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell’indirizzo produttivo.”*

Si osserva che la dimostrazione del requisito B come indicato nella parte II delle richiamate linee guida, è necessaria per poter classificare un impianto come agrivoltaico, e quindi non ricadere nell’obbligo del regime di asservimento previsto dal comma 2. lettera a), punto 2, dell’art. 4 alla LR n. 17/2022.

Nemmeno può giustificare la realizzazione dell’impianto in parola quanto asserito nella Relazione del Tecnico Agronomo della Ditta proponente laddove definisce il frutteto come “a fine del ciclo produttivo”.

*La narrazione del tecnico agronomo sentita nella prima conferenza illustrativa, e descritta nel documento relazione pedo agronomica nr. 22-00062-IT-BARBONA-SA-R06, viene smentita da una semplice osservazione delle piante.*

**Il frutteto è contornato di strade, e la semplice percorrenza delle stesse consente di vedere piante di recente piantumazione e non certo piante a fine ciclo come dichiarato.**





Ancora, l'Agronomo dichiara: *“Trattasi di impianti specializzati di circa 15 anni di età che hanno già superato la loro vita utile (dal punto di vista della produttività della coltura) e che si trovano attualmente nella fase discendente della curva della produttività, visto anche che siamo in presenza di un impianto intensivo che, in genere, completa il suo ciclo produttivo nell’arco di circa 15 anni. Pertanto per il conduttore del fondo si trova di fronte ad una scelta improcrastinabile che è quella di provvedere al rinnovo degli impianti, perché continuare la coltivazione in queste condizioni porterebbe, in breve tempo, a non poter compensare neanche i costi di produzione”.*

**La realtà però è ben diversa:** una parte importante del frutteto è recente, piantumata da pochi anni. Peraltro, peculiarità dei grandi frutteti è proprio la non omogeneità dell’età della piantumazione, cosicché quando le piante dei filari più vecchi vengono sostituite a rotazione, il frutteto continua a dare frutti.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel caso *de quo* trovi applicazione la disciplina dell’art. 3, comma 1, lett. C) della legge regionale Veneto n. 17/2022 e che pertanto l’area individuata non possa

ritenersi idonea per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico da parte della Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l.

## 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 8, LETT. C-QUATER DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021 N. 199.

Nell'area oggetto di intervento insiste l'immobile ricadente nella categoria "Ville venete" denominato "Barchessa Villa Morosini", di cui all'art. 74 delle Norme Tecniche del PTRC oltre che bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in virtù del provvedimento dichiarativo D.M. del 05 dicembre 1972, ai sensi della legge 01 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.



Secondo quanto disciplinato dall'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.lgs. 199/2021, tra i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del citato Codice e gli impianti fotovoltaici è prevista **una fascia di rispetto di cinquecento metri.**

Nella documentazione presentata non risulta rispettata la fascia predetta.

## 3) VIOLAZIONE DEL REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904 N. 523: REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO IN SOMMITA' ARGINALE

Il progetto prevede la posa in opera di un cavidotto della lunghezza complessiva di circa 17 km.

In particolare il tracciato interesserebbe:

- Per circa 800 m la strada comunale Via Marconi (ex SP8);
- Per circa 4,2 km la SP 1 in sommità arginale sinistra del fiume Adige;
- l'attraversamento del fiume Adige lungo il ponte che collega il Comune di Barbona al Comune di Lusìa;
- per la parte residua i territori comunali di Lusìa e Rovigo.

A tal proposito si rileva, *in primis*, una carenza documentale sul punto, non essendo espressamente indicato il tragitto che si prevede di seguire con il cavidotto, il lato della strada interessato, il possesso

delle relative eventuali autorizzazioni, la profondità di interrimento del cavidotto oltre che le modalità di attraversamento del fiume Adige.

Non solo. Tale posa in opera si pone in contrasto con quanto stabilito dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

In particolare, all’art. 96 lettera f) si prevede espressamente che “*sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e la movimentazione del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimentazione del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi*”.

Come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il divieto citato all’art. 96 lett. f) ha carattere legale, assoluto e inderogabile (Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 luglio 2009 n. 17784), per cui, anche con riferimento al caso di specie, la posa del cavidotto in sommità arginale dovrà essere posta esternamente alla fascia di rispetto idraulico, individuata in 20 metri dall’unghia arginale del Fiume Adige.

Invero, il mancato rispetto della disposizione citata andrebbe ad inficiare la sicurezza idraulica dell’Adige stesso.

## CONCLUSIONI

Considerate le motivazioni sopra riportate, il sottoscritto p.a. Marzio PATTARO nella Sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Vescovana, **chiede il rigetto** dell’istanza presentata dalla Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l. relativamente alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 15,48 MWp nel Comune di Barbona.

Cordiali Saluti.

Vescovana, 23 maggio 2023

Il Sindaco  
p.a. Marzio PATTARO  
(documento firmato digitalmente)